

00574-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUINTA PENALE**

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati :

Dott. Antonio Settembre	Presidente	Udienza c.c. 24.11.2016
Dott. Francesca Morelli	Consigliere	Sentenza n. 1598
Dott. Luca Pistorelli	Consigliere	Registro generale n. 956/2016
Dott. Roberto Amatore	Rel. Consigliere	
Dott. Umberto Luigi Scotti	Consigliere	

Ha pronunciato la seguente :

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da :

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ancona del 6.11.2015 ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;

lette le conclusioni scritte della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe Corasaniti, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha applicato a (omissis) , riuniti i reati in contestazione dal vincolo della continuazione ( CAPO A : delitto di cui all'art. 612 bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen. ; CAPO B : delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 582 e 585, in relazione all'art. 577, comma 2, cod. pen. ; CAPO C : delitto di cui agli artt. 81, cpv., 61 n. 2, 594, 612, comma 2, cod. pen. ; CAPO D : delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 610, 581 cod. pen. ) e ritenuto quello più grave il delitto di cui al capo A e calcolata la diminuzione del rito ex art. 444 cod. proc. pen., la pena, su concorde richiesta delle parti, di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

1.1 Denuncia il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione erronea

del fatto contestato al capo di imputazione a) della rubrica. Osserva la difesa del ricorrente che nel caso di specie non ricorreva, già in fatto, la contestazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 612 bis cod. pen., giacché la predetta norma prevede che la condotta, per essere così aggravata, deve essere commessa in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza ovvero di una persona con disabilità ; deduce pertanto che, nel caso di specie, tali condizioni non sussistevano, e ciò già dalla lettura del capo di imputazione, ove si leggeva che la condotta di atti persecutori veniva contestata all'imputato contro il coniuge e "alla presenza del minore" ; osserva inoltre che la contestazione della ulteriore aggravante era rilevante dal punto di vista giuridico anche in considerazione della circostanza che tale contestazione preclude la possibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., determinando pertanto un trattamento deteriore per l'imputato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sono fondate, e ciò in ragione della circostanza che non ricorreva, già in fatto, la contestazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 612 bis cod. pen., giacché la predetta norma prevede che la condotta, per essere così aggravata, deve essere commessa in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza ovvero di una persona con disabilità. Peraltro, la fondatezza della doglianza così avanzata dalla parte ricorrente è evincibile anche dalla stessa lettura del capo di imputazione, ove si legge che la condotta di atti persecutori era contestata all'imputato contro il coniuge e "alla presenza del minore".

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.2 Deve anche essere rilevato incidentalmente che il reato di cui all'art. 594 cod. pen. è stato oggetto di *abolitio criminis* ad opera dell'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e di ciò si dovrà necessariamente tener conto nella nuova celebrazione del giudizio.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, il 24.11.2016

Il Presidente  
Antonio Settembre

Il Consigliere estensore  
Roberto Amatore

*Roberto Amatore*

Segreteria di Cancelleria

2016, il 24 GEN. 2017



Funzionario Giudiziario  
Tiziana CASQUAZI

